

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

324<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sindaco di Roma Valter Veltroni, accompagnato dal consigliere Maurizio Meschino, capo di Gabinetto del Sindaco.*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULL'ASSEGNAZIONE IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2408*

Il presidente PASTORE comunica alla Commissione che il Presidente della Commissione giustizia ha chiesto al Presidente del Senato la riassegnazione alla Commissione medesima, in sede referente, del disegno di legge recante "Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione" (atto Senato n. 2408), già deferito alla Commissione affari costituzionali.

Il Presidente del Senato gli ha sottoposto la richiesta precisando che, ferma restando la competenza della 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella materia in questione, si chiede se, in ragione del contenuto specifico del provvedimento, si voglia consentire - in questo limitato caso e senza che ciò costituisca precedente - alla richiesta del presidente Caruso. Al riguardo egli ritiene possibile, alle condizioni indicate dal Presidente del Senato, che si disponga una nuova assegnazione in sede referente, a favore della Commissione giustizia. Il contenuto del testo, infatti, e le motivazioni addotte dai proponenti, ne limitano l'effetto normativo a un'opera di mero coordinamento legislativo reso necessario dalla successione nel tempo di un diverso sistema processuale. Ciò non coinvolge, dunque, valutazioni dirette del presupposto normativo costituzionale e della legislazione ordinaria di attuazione in relazione alle peculiari forme di responsabilità penale e di regime processuale di cui si tratta, che invece evidentemente riguardano la competenza primaria della Commissione affari costituzionali.

Peraltro, nell'accedere alla richiesta avanzata dal Presidente della Commissione giustizia, sembra necessario rispettare l'esigenza, che sarebbe opportuno richiamare anche in sede di nuova assegnazione, di non alterare, durante l'*iter* legislativo, la natura originaria del disegno di legge, aggiungendovi, in via emendativa, elementi che potrebbero contraddire l'assunto in base al quale la 1<sup>a</sup> Commissione potrebbe dichiararsi disponibile a declinare la competenza.

La Commissione consente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **STIFFONI** - *Modifica all' articolo 67 della Costituzione*

**(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **BEVILACQUA** - *Modifica all' articolo 58 della Costituzione per l' ampliamento dell' elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MANCINO** - *Modifica dell' articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilita' per le cariche di Governo*

**(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **Paolo DANIELI** - *Modifica dell' articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **EUFEMI ed altri** - *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **ROLLANDIN** - *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **ROLLANDIN ed altri** - *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

**(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **D'AMICO** - *Modifiche all' articolo 135 della Costituzione*

**(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MASSUCCO ed altri** - *Abrogazione del secondo comma dell' articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

**(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MARINO ed altri** - *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

**(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **TONINI ed altri** - *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell' opposizione*

**(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MANCINO ed altri** - *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

**(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MANCINO ed altri** - *Integrazione dell' articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

**(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MALAN ed altri** - *Norme per l' introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*

**(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **NANIA ed altri** - *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

**(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **D'AMICO** - *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell' opposizione*

**(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **TURRONI ed altri** - *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

**(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **BASSANINI ed altri** - *Modifica*

*degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonche' della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell' opposizione e revisione della Costituzione*  
**(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DEL PENNINO e COMPAGNA - Norme sulla forma di governo basata sull' elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione**  
**(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri - Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione**  
**(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo**  
**(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA - Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l' elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri**  
**(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DEL PENNINO - Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione**  
**(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARELLI - Modifiche all' articolo 117 della Costituzione**  
**(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASSIGLI ed altri - Modifica all' articolo 60 della Costituzione**  
**(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri - Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalita' di elezione della Corte Costituzionale**  
**(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASSIGLI ed altri - Modifiche all' articolo 60 della Costituzione**  
**(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRILLO - Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale**  
**(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE e BASSANINI - Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche' introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale**  
**(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI e COVIELLO - Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell' articolo 75-bis, nonche' della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento**  
**- petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 e del voto regionale n. 84 ad esso attinenti**  
**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre.

Il presidente PASTORE riassume quanto convenuto, di comune accordo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, circa i termini per proporre emendamenti al disegno di legge n. 2544, assunto come testo base nella seduta del 5 novembre. Il termine è fissato per giovedì 20 novembre alle ore 18, restando inteso che - come proposto dal senatore VILLONE (*DS-U*), con il consenso dei senatori MAFFIOLI (*UDC*), VITALI (*DS-U*) e VIZZINI (*FI*) - su richiesta qualificata, ad esempio perché formulata a nome di un Gruppo parlamentare, il termine potrà essere riaperto per consentire di adeguare le proposte emendative allo sviluppo ulteriore della discussione generale, che si concluderà martedì 18 novembre, alle repliche del relatore e dei rappresentanti del Governo, agli emendamenti già preannunciati dal Governo, a eventuali emendamenti del relatore, alle preannunciate indicazioni propositive avanzate a nome della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ad altri fattori nuovi, significativi dal punto di vista tecnico o politico per poter disporre di ulteriori margini di tempo al fine di proporre modifiche. In ogni caso, le eventuali proroghe di termine, anche per articoli o gruppi di articoli, dovranno consentire di poter concludere la formazione di un fascicolo definitivo di emendamenti entro il 25 novembre. Per la stessa data, alle ore 18, è fissato sin d'ora un termine particolare per emendamenti, relativo al solo articolo 29 del disegno di legge, che modifica l'articolo 114 della Costituzione, in riferimento alla capitale della Repubblica federale, considerato che le audizioni previste in proposito si svolgeranno oggi e nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

Il senatore VITALI (*DS-U*) osserva, preliminarmente, che le dichiarazioni svolte dal relatore in sede di illustrazione del disegno di legge n. 2544, cioè che vi sarebbe ampia disponibilità del Governo e della maggioranza a ricercare in Parlamento un largo consenso, sono contraddette dai comportamenti concreti, ma soprattutto dalla decisione di svolgere la discussione nel pieno della sessione di bilancio, il che fra l'altro impedisce ad alcuni senatori di partecipare attivamente nel dibattito su un importante progetto di riforma costituzionale.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni del disegno di legge n. 2544 rispetto alle quali la maggioranza e il Governo dovrebbero dimostrare concretamente la dichiarata volontà di dialogo, pronunciandosi in favore di una modifica. Ricorda che su tali questioni le Regioni hanno preannunciato alcuni suggerimenti di modifica e la Commissione parlamentare per le questioni regionali con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali, ha fornito interessanti spunti di riflessione.

La proposta del Governo, a suo giudizio, modifica in maniera inaccettabile l'equilibrio fra il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. Infatti, la prevista indicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale equivarrebbe a una vera e propria elezione diretta. Sarebbero preferibili, a suo giudizio, le proposte formulate rispettivamente nei disegni di legge n. 1678 (Mancino e altri) e n. 1933 (Bassanini e altri). Mentre è opportuno indicare all'elettorato il programma di Governo e la composizione della coalizione di Governo, non sarebbe accettabile una personalizzazione eccessiva della consultazione. L'affidamento alla legge delle forme attraverso le quali fornire all'elettorato l'indicazione circa la *leadership* lascerebbe al Parlamento un maggiore spazio per lo svolgimento della importante funzione di rappresentanza dell'elettorato, anche se si introducessero, come ritiene opportuno, norme

volte a impedire che nel corso della legislatura si formino maggioranze diverse da quelle espresse nelle elezioni.

Manifesta dissenso anche sull'attribuzione al Primo ministro del potere di sciogliere la Camera dei deputati. Tale prerogativa determinerebbe, a suo avviso, uno squilibrio dei pesi e contrappesi costituzionali, fra l'altro rendendo marginale il ruolo del Presidente della Repubblica. Nota in proposito che tale prerogativa non è prevista in nessun altro sistema occidentale e che anche nell'ordinamento presidenziale statunitense al forte potere del Presidente corrisponde un'analoga forza del Congresso.

Ricorda poi l'analisi contenuta nella documentazione predisposta dal Servizio Studi del Senato sul disegno di legge n. 1933, con riguardo alle disposizioni volte a creare un sistema di pesi e contrappesi per compensare il rafforzamento dell'Esecutivo:

l'elevazione a due terzi della maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo il terzo scrutinio, l'ineleggibilità a pubblici uffici e a cariche elettive per coloro che controllano mezzi di comunicazione di massa, la rimessione alla legge del compito di assicurare il pluralismo dell'informazione e di vietare le posizioni dominanti nel sistema di comunicazione di massa.

Esprime quindi la propria preferenza per il mantenimento a quindici del numero dei componenti della Corte costituzionale; la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2544 implica un aumento eccessivo dei giudici di nomina parlamentare, fattore questo che stravolgerebbe la natura dell'organo. La modifica della composizione e delle funzioni del Senato federale della Repubblica a suo giudizio sarebbe sufficiente per rispondere alla legittima istanza delle Regioni di essere rappresentate in seno al giudice delle leggi.

La mediazione individuata dalla maggioranza e dal Governo con la previsione di devolvere alcune materie alla competenza esclusiva delle Regioni e di reintrodurre la nozione di interesse nazionale, a suo giudizio non è soddisfacente, come hanno ammesso anche alcuni senatori della maggioranza. Cita in proposito le annotazioni critiche del Paladini, secondo il quale il limite dell'interesse nazionale comprimerebbe l'autonomia delle Regioni, condizionandone l'attività legislativa e amministrativa, e introdurrebbe elementi di incertezza giuridica. Tale pregiudizio, a suo avviso, sarebbe anche maggiore, visto che la tutela dell'interesse nazionale verrebbe affidata a un organo politico, il Senato federale della Repubblica, chiamato a rappresentare proprio i territori regionali.

A suo giudizio, si dovrebbe considerare con favore l'ipotesi delle "leggi di armonizzazione" della legislazione statale e regionale, al fine di evitare ricorsi *ex post*. Si dovrebbe rivedere, inoltre, l'assetto delle competenze legislative, con riguardo alle materie di competenza concorrente e quelle riservate esclusivamente alle Regioni, eliminando eventuali sovrapposizioni.

Dichiara quindi la sua contrarietà alla costituzionalizzazione del sistema proporzionale, poiché dall'elezione del Senato federale in forma diretta, deriverebbe una caratterizzazione comunque politica. Ritiene anzi che si dovrebbe sopprimere la quota attribuita con meccanismo proporzionale rafforzando così il profilo maggioritario dell'organo.

Giudica eccessivamente restrittiva la clausola che riserva l'elezione a senatori a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto cariche elettive a livello locale, mentre ritiene che si potrebbe prevedere l'obbligo di residenza nel collegio elettorale, adottata anche dal sistema statunitense.

Quanto alle funzioni, ritiene che l'elenco delle leggi necessariamente bicamerali sia troppo limitato. Se si volesse davvero attribuire all'organo che rappresenta le autonomie territoriali un forte ruolo legislativo, a suo avviso, si dovrebbe ampliare l'ambito delle materie su cui è prevista una competenza congiunta delle Camere.

Vista l'impossibilità di ricorrere al modello tedesco, per via della forte tradizione municipalistica del Paese, la connotazione fortemente rappresentativa dei territori si dovrebbe perseguire con l'elezione diretta del Senato federale, effettuata contesualmente a quella dei consigli regionali, e prevedendo la partecipazione al Senato dei Presidenti delle Regioni, semmai senza diritto di voto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che i tentativi di adeguare l'ordinamento costituzionale rispondono alla fragilità delle maggioranze politiche che ha caratterizzato tradizionalmente il sistema italiano. Tuttavia, malgrado lo sforzo volto a condizionare la dialettica politica attraverso una modifica delle regole fondamentali, la fragilità delle maggioranze continua a rimanere il dato saliente della vicenda costituzionale, come dimostra, a suo giudizio, la questione di fiducia posta dal Governo sulla manovra finanziaria in funzione di protezione dalle tensioni interne alla coalizione

Rileva che alla debolezza del Governo in Parlamento si risponde con proposte volte a rafforzare le funzioni dell'Esecutivo; il che, a suo giudizio, significa equivocare in ordine alla causa e all'effetto del fenomeno, trattandosi in realtà di precarietà delle coalizioni di maggioranza. Oltre a ipotesi minori, come la nomina e la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, il disegno di legge n. 2544 propone l'elezione diretta del Primo ministro e l'introduzione di strumenti di controllo della maggioranza. A suo giudizio si dovrebbe procedere non attraverso il riconoscimento di un potere eccessivo alla persona che riveste la carica di Presidente del Consiglio, bensì mediante forme di rafforzamento della coalizione di Governo, incluse le norme che impediscono cambi di maggioranza rispetto agli esiti elettorali.

La scelta del Governo di rafforzare la *leadership* al contrario implicherebbe una inopportuna personalizzazione dell'ordinamento, al punto che il modello presidenziale risulterebbe più democratico. Un analogo potere del *premier* sulla sua maggioranza, infatti, non è rinvenibile nei sistemi costituzionali occidentali classici. In particolare, l'anomalia riguarda, a suo giudizio, il potere del Primo ministro di sciogliere la Camera dei deputati, da cui deriverebbe un affievolimento delle prerogative del Capo dello Stato.

Si riserva, quindi, di proseguire il suo intervento in discussione generale in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: **audizione del Sindaco di Roma****

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 6 novembre.

Dopo un breve saluto del presidente PASTORE , il sindaco di Roma, Valter Veltroni svolge le proprie considerazioni sui temi dell'indagine, in particolare sullo statuto di Roma, capitale della Repubblica.

Seguono gli interventi del senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore alla Commissione sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, nonché dei senatori BASSANINI (*DS-U*), DEL PENNINO (*Misto-PRI*), VITALI (*DS-U*), BATTISTI (*Mar-DL-U*), VIZZINI (*FI*), MANZELLA (*DS-U*), MAGNALBO' (*AN*), VILLONE (*DS-U*) e FALOMI (*DS-U*).

Risponde il sindaco di Roma, Valter Veltroni.

Il PRESIDENTE ringrazia il sindaco Veltroni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta da tenersi in occasione di un'eventuale sospensione dei lavori dell'Aula, e comunque al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

-----XIV LEGISLATURA-----

BOZZE NON CORRETTE

## 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

### INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROVVEDIMENTI *IN ITINERE* DI ATTUAZIONE E DI REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

15° Resoconto stenografico  
SEDUTA DI MARTEDI' 11 NOVEMBRE 2003

**Presidenza del presidente PASTORE**

---

I testi contenuti nel presente fascicolo – che anticipa a uso interno l'edizione del resoconto stenografico – non sono stati rivisti dagli oratori

**INDICE**  
**Audizione del Sindaco di Roma**

<b>PRESIDENTE</b> <b>BASSANINI (DS-U)</b> <b>BATTISTI (Mar-DL-U)</b> <b>DEL PENNINO (Misto-PRI)</b> <b>D'ONOFRIO (UDC)</b> <b>FALOMI (DS-U)</b> <b>MAGNALBÒ (AN)</b> <b>MANZELLA (DS-U)</b> <b>VILLONE (DS-U)</b> <b>VITALI (DS-U)</b> <b>VIZZINI (FI)</b>	<b>VELTRONI</b>
--	-----------------

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*Interviene il sindaco di Roma, Valter Veltroni, accompagnato dal consigliere Maurizio Meschino, capo di Gabinetto del Sindaco.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*  
**Audizione del Sindaco di Roma**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte Seconda della Costituzione, sospesa nella seduta pomeridiana del 6 novembre.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori. I provvedimenti oggetto della nostra indagine contengono una disposizione, nell'articolo 29 del disegno di legge n. 2544, notevolmente significativa con riferimento al tema di Roma capitale, per cui è sembrato doveroso alla Commissione, oltre che estremamente opportuno, ascoltare nella parte finale della procedura informativa in corso i soggetti istituzionalmente coinvolti in tali tematiche.

È in programma oggi l'audizione del Sindaco di Roma, che ringrazio per la sua presenza; domani ascolteremo il Presidente della Regione Lazio e dopodomani il Presidente della Provincia di Roma.

Non aggiungo altro, per permettere al Sindaco di poter svolgere il suo intervento introduttivo, dopodiché darò la parola ai colleghi che vorranno intervenire.

Informo che alle ore 16,30 inizieranno i lavori dell'Assemblea del Senato. Speriamo quanto meno di riuscire ad esaurire le domande; eventualmente, per le risposte ci potrà essere fornito in seguito qualche elemento in più rispetto a quanto sarà esposto in questa sede.

La prego di intervenire, onorevole Veltroni.

*VELTRONI.* La ringrazio, signor Presidente. Stavo per dire che ringrazio anche i colleghi, in omaggio alla vecchia militanza parlamentare, ma - insomma – ringrazio i senatori della Commissione per l'occasione offertami di intervenire sui provvedimenti di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione.

Se i senatori sono d'accordo, svolgerò una breve introduzione. Poi sarò naturalmente a disposizione sia per ricevere le domande che verranno poste sia, se vi sarà il tempo di farlo, per fornire loro risposta.

Con la qualificazione di Roma quale capitale della Repubblica nella Costituzione è stato consacrato un ruolo che scaturisce dalla nostra storia, voluto e assunto dalla nascita della nazione italiana, simbolo essenziale della identità della Repubblica italiana tutta e specifico riconoscimento del Paese nella sua proiezione internazionale; un ruolo già sancito nella legislazione ordinaria: dalla legge che proclamò la città capitale del Regno, a quelle approvate in epoca repubblicana per interventi di sostegno alle funzioni specifiche della capitale.

La specialità di Roma come città capitale è perciò una realtà intrinseca alla storia e all'ordinamento del nostro Paese, che la Costituzione oggi giustamente riconosce per promuoverne la più compiuta attuazione.

Tutte le grandi capitali godono di uno statuto particolare. Così è per Berlino, tornata capitale, nel 1991, di una Repubblica federale, e perciò nel quadro di una forma di Stato non lontana, nei principi e nella organizzazione, da quella a cui volge da qualche anno l'indirizzo costituzionale in Italia. Berlino è infatti qualificata nella Costituzione federale fra i *Laender* che compongono la Repubblica federale (conservando nel contempo lo *status* di Comune), e la regolamentazione dei suoi compiti di capitale è oggetto di un accordo direttamente stipulato fra la città e la Repubblica federale. Speciale è anche lo statuto di Washington,

essendo riservato al Congresso, dalla stessa Costituzione federale, il potere di legiferare sul *district of Columbia*; potere esercitato con la istituzione di un sostanziale autogoverno del distretto (che si avvale, oltre che di entrate proprie, di stanziamenti federali annuali), avendo poi previsto la legislazione federale, dal 1990, l'elezione di due rappresentanti del distretto nel Senato degli Stati Uniti e di uno nella Camera dei rappresentanti per istituire un raccordo diretto fra le istanze locali ed il Congresso federale. Al Parlamento è anche demandata la disciplina della “comunità autonoma di Madrid”, istituita con la *Ley organica* n. 3 del 1983, che prevede l'emanazione di una legge delle *Cortes* di disciplina dello statuto speciale della capitale. Altri esempi potrebbero essere richiamati, da quello di Londra, il cui statuto speciale è stato regolato con il *Greater London Authority Act* del 1999, che ha conferito all'Autorità ampi poteri nelle materie di interesse locale, a quello di Bruxelles, capitale federale e Regione amministrativa, o di Parigi, ad un tempo Comune e dipartimento. Queste esemplificazioni, che potrebbero ulteriormente arricchirsi, sembrano sufficienti per individuare una duplice linea di fondo che distingue la disciplina delle capitali: la specialità del loro statuto nel quadro dell'ordinamento generale, sovente basata sulla loro individuazione quali istituzioni primarie della forma di Stato definita in Costituzione e, in connessione con ciò, la identificazione del loro assetto istituzionale come compito proprio della nazione in quanto tale, da regolarsi cioè direttamente dal Parlamento nazionale o in accordo con esso, non potendosi chiudere e risolvere tale questione nel ristretto ambito istituzionale di altro ente territoriale, poiché ciò che si riverbera sul piano giuridico è un ruolo, quello della capitale, che attiene all'intero Paese.

Essere capitale richiede dunque il conferimento di particolari condizioni e poteri, ovvero, detto più correttamente nei nostri termini giuridico-costituzionali, richiede una speciale autonomia, anzitutto normativa, finanziaria e amministrativa, per l'esercizio di

funzioni specifiche e aggiuntive rispetto a quelle di ogni altra città, perché connesse alla presenza degli organi costituzionali, all'attività delle principali amministrazioni pubbliche, all'ospitalità delle rappresentanze degli Stati esteri e della sede di istituzioni internazionali, alla capitale quale riferimento istituzionale del Paese nel mondo e, in connessione e conseguenza di tutto ciò, in quanto sede eminente del dibattito e della rappresentanza politica nazionale in tutte le sue forme, istituzionali e di espressione della società civile.

Roma si onora poi della presenza della Santa Sede, polo di attrazione spirituale e materiale per tutta la cristianità, segno altissimo della vicenda storica tutta peculiare della nostra città, fattore della sua ulteriore proiezione internazionale.

E tutto questo, infine, nel contesto di una città arricchita da un patrimonio storico-artistico davvero unico per valore, complessità ed estensione territoriale.

Vorrei che i senatori fossero consapevoli del fatto che oggi, a Roma, per dislocare un progetto di parcheggio è necessario un procedimento che coinvolge una pluralità di soggetti esterni al Comune, con il risultato di tempi lunghi e incerti; per approvare una variante urbanistica o per definire interventi di riqualificazione delle periferie è necessario l'intervento positivo della Regione, senza neppure la previsione di ipotesi di silenzio-assenso; per innovare o adeguare le strutture del trasporto pubblico, anche nei casi di urgenza, non sono previste procedure che, ovviamente trasparenti, siano al contempo anche rapide.

È una realtà che non può essere gestita come quella di ogni altro Comune, secondo un modello uniforme per cui i problemi di Roma sono, di fatto, considerati assolutamente identici - per gli strumenti normativi - a quelli di una città di poche migliaia di abitanti.

Ed è la questione di fondo che - come ho ripetuto più volte - se certo è specifica per Roma in quanto capitale, accomuna però tutti i grandi insediamenti urbani del nostro Paese, Roma come Milano,

Napoli come Torino: nessuno di essi è possibile governare con gli stessi strumenti di un comune di 800 abitanti.

Per queste sedi, per tali grandi insediamenti urbani è indispensabile individuare assetti e strumenti correlati alla diversa dimensione di scala delle esigenze amministrative, a cominciare dall'attivazione della loro configurazione quali città metropolitane: un assetto nuovo, da tempo atteso, ineludibile per la soluzione dei problemi tipici dell'area vasta.

Alla effettiva situazione di Roma si deve però dedicare qualche ulteriore notazione partendo da un dato di fondo e spesso non del tutto conosciuto: il Comune di Roma è grande quanto l'insieme di 9 città italiane: nella sua estensione di 1.290 chilometri quadrati potrebbero essere contenuti i territori di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari. (*Il sindaco mostra una mappa del comune di Roma al cui interno risultano ricomprese le aree dei nove comuni citati*).

Fra le grandi capitali europee, incluse Parigi, Berlino e Madrid, soltanto Londra ha una dimensione territoriale maggiore (1.586 chilometri quadrati). Mosca si estende per 890 chilometri quadrati e Roma, come ho appena detto, per 1.290 chilometri quadrati. Roma è grande come Parigi, Berlino, Bruxelles e Stoccolma messe insieme. È dunque del tutto evidente che i trasporti, la polizia urbana, le reti dei servizi sociali sono inevitabilmente corrispondenti, se non altro per ampiezza territoriale, a quelle dimensioni. Roma è grande otto volte la città di Milano; dunque, questo comporta delle conseguenze, dal punto di vista dei problemi assolutamente diversi da quelli di altre città.

Roma è un Comune che deve assolvere compiti crescenti in un'area di dimensione metropolitana, ed è, al contempo, capitale. Faccio solo incidentalmente un riferimento: l'anno scorso abbiamo ospitato a Roma qualcosa come 250 manifestazioni pubbliche, con un costo per l'Amministrazione comunale di diverse decine di milioni di euro.

A questo, in verità, non ha sinora corrisposto una proporzionale

attenzione da parte dello Stato. Al di là dei grandi eventi sui quali, purtroppo, per molto tempo si è disciplinato il rapporto tra lo Stato nazionale e la capitale - olimpiadi, giubilei ed iniziative analoghe - i dati relativi al 2002 mostrano che i contributi erariali correnti *pro capite* per Roma (264,80 euro) rimangono inferiori a quelli della media nazionale dei capoluoghi di Regione (298,63 euro); disparità che si accentua considerando la media dei trasferimenti *pro capite* delle grandi città, che è di 344,52 euro. Questi dati sono resi evidenti da un grafico che consegno alla Commissione.

Rispetto a Venezia, Firenze, Milano e Genova, Roma, in termini di trasferimenti, se si escludono quelli per i grandi eventi, si trova in una condizione di minore finanziamento (ripeto, la media è di 344,52 euro contro i 264,80 euro di Roma).

Se ci si sofferma poi sul sostegno al trasporto pubblico locale - per il quale vale quello che ho detto prima sulle dimensioni della città - basti ricordare che il trasferimento regionale per il finanziamento dei servizi minimi è di 91 euro per abitante a Roma rispetto ai 161 euro a Torino e ai 223 euro a Milano.

Ciò nonostante si è compiuto il massimo sforzo per contenere l'effetto negativo di tale situazione sui servizi resi alla città, migliorando - come spero sia evidente - anzitutto l'efficienza della macchina amministrativa e potendo così mantenere la pressione tributaria a livelli in linea con quelli delle principali città italiane. Anche il sostegno statale alla spesa per investimenti - per concludere questa rapida sintesi - è in diminuzione, culminando nella previsione della legge finanziaria 2004 di definanziare, dal 2005, la legge per Roma capitale (previsione che, mi auguro, per iniziativa concorde di tutte le forze di questo Parlamento, sarà possibile rivedere).

In questo quadro è stata di certo felice la scelta della Costituzione vigente non soltanto di riconoscere a Roma la qualità di capitale della Repubblica, ma anche, ed in coerenza - come visto - con le esperienze di tanti altri Paesi, di prefigurare per essa un ordinamento speciale disciplinato con legge dello Stato,

conferendosi al Parlamento, massima sede rappresentativa della Repubblica, le scelte sull'assetto, le funzioni e i poteri della capitale, secondo quella linea - di cui si è anche detto - di proiezione della questione nel contesto nazionale a cui essa naturalmente appartiene.

Meno condivisibile, da parte mia, appare invece in questa prospettiva il testo del terzo comma dell'articolo 114 proposto con l'articolo 29 del disegno di legge di revisione costituzionale, proposto dal Governo (A.S. 2544), oggi all'esame del Senato. Secondo questa previsione, lo statuto della capitale diviene, infatti, pur con l'importante riconoscimento dell'autonomia normativa, oggetto di una disciplina determinata in seno alla Regione Lazio e ristretta perciò nel relativo ambito regionale, quasi che la capitale sia una particolare specie di capoluogo di Regione e non la città in cui si esprime una funzione unica ed espressiva, in sintesi, della Repubblica tutta. Ciò non ha soltanto effetti simbolici ma rischia di tradursi in condizionanti vincoli tecnici e politici. Come potrebbe lo Statuto della Regione assicurare quella autonomia finanziaria che - lo abbiamo visto - è essenziale per i compiti della capitale? E quale sarebbe la garanzia di stabilità dell'assetto e delle funzioni della capitale, potendo essere modificato lo Statuto regionale dalla maggioranza di cui all'articolo 123 della Costituzione e, ad oggi, senza alcuna partecipazione del Comune e della Provincia? Anche la legge del Parlamento è modificabile invero a maggioranza, ma ben più ampia è la tribuna in cui il dibattito si svolge, più vasto l'orizzonte politico ed istituzionale in cui viene a collocarsi, assai più intimamente nutrito della mediazione di tutta la rappresentanza della Repubblica di cui Roma è capitale.

Tutto ciò considerato, sembra si aprano oggi due prospettive di disciplina costituzionale dello statuto della capitale, ciascuna basata su un modello, a mio avviso, compiuto e coerente, nonché conforme anche ad esperienze istituzionali sperimentate all'estero. La prima consiste nella conferma del testo del vigente terzo

comma dell'articolo 114, potendosi in tale ipotesi, e comunque trattandosi in ogni caso di attuare la Costituzione in vigore, presentare il disegno di legge ordinaria su Roma capitale; un testo peraltro che, a due anni di distanza dall'approvazione della nuova normativa costituzionale, avrebbe già potuto essere deliberato e per la cui impostazione sono a disposizione approfondimenti già svolti - che ho avuto l'onore di prospettare come ipotesi di lavoro al Presidente del Consiglio già nel febbraio 2002 e poi di rappresentare anche a livello parlamentare - idonei a conferire alla capitale autonomia normativa, con l'attribuzione di potestà regolamentare da delegificazione, così da approvare regolamenti in deroga alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materie cruciali per il funzionamento e lo sviluppo della capitale, e autonomia finanziaria, assicurata da una fonte di finanziamento stabile, individuabile, al netto degli investimenti per la modernizzazione della città, in un contributo corrente pari al gettito dell'1 per mille delle entrate tributarie dello Stato. Se si scegliesse - voglio ricordarlo - questa strada, l'assetto istituzionale di Roma per legge ordinaria che ha come madre la norma costituzionale potrebbe darsi in un breve periodo di tempo e con un consenso e una partecipazione del Parlamento della Repubblica italiana, che riconoscerebbe per questa via ruolo, potere, funzioni e finanziamenti della propria capitale.

La seconda prospettiva che dal mio punto di vista si rende possibile richiede una valutazione della riforma costituzionale oggi all'esame per risolvere le contraddizioni che la inficiano nell'idea di un diverso progetto, che sviluppi le «forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa», previste nel testo, nel quadro di un assetto compiuto e organico nel quale la capitale abbia potestà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regionale, autonomia finanziaria e risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, così da disporre di finanziamenti certi e sufficienti per le proprie funzioni e possa per questa via gestire procedure amministrative idonee per

interventi, ovviamente legittimi ma parimenti celeri. Se si volesse sintetizzare da quanto abbiamo visto nelle esperienze straniere di questo modello si potrebbe dire: Roma come Berlino.

In entrambi i casi ora visti - può essere opportuno precisarlo - lo speciale statuto di Roma capitale non escluderebbe quello di Comune, ovvero di città metropolitana secondo l'impostazione, anch'essa già sperimentata per capitali estere, di connettere allo statuto comune a tutte le grandi città quello proprio della città capitale, in coerenza, peraltro, con la previsione complessiva data dal sistema del secondo e terzo comma dell'articolo 114; così come - anche questo è doveroso precisarlo - in nessun caso la concreta attuazione dello statuto proprio di Roma capitale potrebbe definirsi senza prevedere procedure e sedi di cooperazione istituzionale con la Regione e con la Provincia.

Da questo punto di vista consentitemi solo di fare una considerazione di carattere più generale, che recentemente ho avuto modo di riproporre in diverse occasioni. È opinione dell'Associazione dei sindaci alla quale appartengo, di cui fanno parte esponenti di diversi schieramenti, che sarebbe bene procedere ad un quadro di valutazione di insieme e che è venuto il tempo in cui gli schieramenti politici, che legittimamente si confrontano sui termini programmatici, trovino sedi, luoghi e modalità di confronto volte a disegnare comunemente l'assetto di *governance* della nostra Repubblica.

Dal punto di vista di chi governa una città come Roma non posso nella sede autorevole nella quale mi trovo non rappresentare l'obiettivo difficoltà e i pericoli che in essa vedo racchiusi di un sommarsi, invece che di un semplificarsi, dei livelli istituzionali dalle cui decisioni dipendono le realizzazioni delle scelte che interessano i cittadini. In una città come Roma i livelli decisionali sono i municipi, il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato nazionale, la Comunità europea: si tratta di sei livelli di decisione con un affastellarsi di ruoli e di responsabilità non chiariti, con funzioni legislative che in qualche istituzione si assommano a

pretese di funzioni amministrative, con una gigantesca confusione di ruoli che, secondo me, prescinde anche da un dato che sta scritto nella storia concreta di questo Paese: il fatto che l'Italia è organizzata da centinaia di anni nei suoi Comuni, che quella italiana è una storia di Comuni, che l'identità italiana è molto legata a questa dimensione e che il paradosso nel quale ci possiamo trovare è che nel tempo in cui giustamente scegliamo un assetto federale ciò che va pagato un prezzo più alto è esattamente quel governo di prossimità che, come tutte le indagini statistiche demoscopiche dimostrano, sembra essere conosciuto dai cittadini come il più vicino, il più efficace e quello sul quale si riversa la fiducia crescente dei cittadini.

Il mio invito sarebbe dunque quello - ma questa è una considerazione che mi sento di fare nella mia responsabilità - di fermarsi e di discutere insieme, tutte le forze politiche, in rapporto anche con le associazioni rappresentative degli organi comunali, provinciali e regionali, e trovare un assetto di governo razionale che non sia il prodotto di strappi successivi, perché questi si possono fare nel confronto politico, mentre è più difficile farli sul piano istituzionale.

Probabilmente, al termine della scorsa legislatura, si sarebbe dovuto scegliere una strada di convergenza più ampia. Peraltro, si parlava allora di sei articoli della Costituzione, mentre ora sono diventati più di 30. Dunque, anche dal punto di vista dell'assetto costituzionale, sarebbe giusto ed utile per il Paese e per gli interessi generali un momento di verifica.

Signor Presidente, signori senatori, quanto ho sinora esposto non significa certo che l'essere capitale sia avvertito, dai cittadini o dal Sindaco di Roma, come un compito non abbordabile. Al contrario, vi è in Roma - e nei romani - l'orgoglio di essere capitale della nostra Italia, la volontà di onorare questa eredità e di valorizzarla continuamente: il desiderio, in una parola, di assicurare che il ruolo di capitale sia assolto al meglio e di avere perciò a questo scopo gli strumenti idonei, non per rivendicare poteri ma per

essere all'altezza della propria funzione storica, riconosciuta e sancita oggi dalla Costituzione.

Alla luce dell'apprezzamento manifestato da esponenti istituzionali di diversa collocazione politica e culturale e dalla stampa internazionale, nonché dell'orientamento che sembra emergere nella mia città, ritengo che Roma possa svolgere questa funzione con la serietà, la serenità e la sobrietà di una grande città, di una capitale che non si sente e non sarà mai in conflitto con nessun'altra città, perché si ritiene capitale di uno Stato unitario e vuole fino in fondo onorare questo ruolo. Mi auguro che possa farlo avendo l'ordinamento, i poteri e le risorse necessarie per riuscirci.

**PRESIDENTE.** A nome della Commissione, ringrazio il sindaco Veltroni per la relazione puntuale ed estremamente stimolante, che sarà certamente oggetto di una nostra riflessione e per i documenti interessanti e preziosi che lascerà ai nostri atti. Lo ringrazio altresì per l'appello rivolto al termine del suo intervento, nel senso però di optare non tanto per un'eventuale sosta quanto per una seria meditazione sui vari livelli di governo, atteso che spesso chi vuole operare meglio si trova ad affrontare scelte più complesse, correndo il rischio di agire in modo peggiore.

**D'ONOFRIO (UDC).** Vorrei affrontare molto rapidamente alcune questioni. Ho ascoltato con enorme piacere l'intervento del sindaco Veltroni, che terremo in particolare considerazione, avendo egli affrontato uno dei punti più delicati dell'intera revisione costituzionale. Ovviamente, la riforma abbraccia una serie di problemi ma non può non rivolgere una specifica attenzione all'ordinamento della capitale della Repubblica. Mi piace ricordare che quando in Commissione bicamerale discutemmo, tra il 1996 e il 1998, dell'assetto costituzionale del Paese, si pose il problema se prevedere o meno una specifica

disciplina per Roma come capitale della Repubblica. Come tutti sappiamo, infatti, nella Costituzione vigente non esiste alcuna indicazione in tal senso. Allora fui tra i sostenitori della necessità di prevedere espressamente una norma che indicasse per Roma come capitale della Repubblica uno specifico ordinamento, tenendo conto sia dell'evoluzione in senso federale dello Stato sia dell'importanza di Roma capitale nell'ambito del processo di unità nazionale.

All'origine dell'articolo 114 della Costituzione vigente vi è, dunque, l'atteggiamento da me assunto in quegli anni. Ribadisco oggi di essere fortemente convinto dell'opportunità e della necessità di prevedere una norma costituzionale riferita alla capitale.

Il sindaco Veltroni si è soffermato su alcuni aspetti di cui comprendo l'importanza, ma che auspico non rappresentino una condizione per le riflessioni da compiere. Mi riferisco al tormentatissimo problema della città metropolitana. Da 15 anni a questa parte ho affrontato, in particolare a Roma, la questione relativa a come organizzare, al di sotto del livello comunale, l'ordinamento di quelle che prima erano le circoscrizioni e che ora sono i municipi (argomento tuttora dibattuto) e definire conseguentemente l'ambito territoriale. In altre parole, mi sono chiesto se bisognava far coincidere il territorio con quello del Comune attuale (i dati letti dal Sindaco sono relativi al comune di Roma) ovvero se sarebbe stato opportuno spingersi oltre. Ma ci si sarebbe dovuti fermare ai Comuni della cinta immediatamente esterna (penso a Ciampino, Fiumicino e Guidonia) o, come taluno ha proposto, ci si sarebbe dovuti spingere fino all'intera Provincia di Roma, con la drammatica conseguenza, se avessimo scelto o se scegliessimo l'ipotesi di una città metropolitana che coincide con la Provincia, che il Lazio sarebbe in Italia l'unico caso di Regione che non avrebbe continuità territoriale? Tra Viterbo e Rieti da una parte e Frosinone e Latina dall'altra, infatti, altro non v'è se non la provincia di Roma.

Significo questo aspetto perché, se si opera in riferimento all'idea che la capitale della Repubblica sia l'attuale Comune di Roma, conseguono alcuni fatti. La legge del 1990 su Roma capitale ha operato nel senso del comune di Roma. Quindi, anche gli argomenti che stiamo esaminando con i colleghi di vari Gruppi politici in ordine alla capitale della Repubblica si riferiscono al Comune capitale. Il problema è il rapporto tra il Comune di Roma e la relativa Provincia, come nel caso di qualunque grande Comune e della rispettiva Provincia. Non è certo una questione banale. Al fondo della polemica, bisogna capire se l'ente Provincia debba o meno comprendere le grandi città. E' questo il problema dei livelli istituzionali. In caso contrario, deve diventare un ente delle parti periferiche di ogni provincia? Nel caso di Roma, vi sarebbe allora un problema nuovo.

Mi auguro che questo aspetto, di cui dobbiamo aver presenti le caratteristiche, non costituisca una pregiudiziale perché, se così fosse, si starebbe fermi per molti anni per decidere su una tematica del genere.

Nel merito, l'attuale articolo 114 della Costituzione, che prevede che la legge della Repubblica determina l'ordinamento speciale di Roma, e il testo presentato dal Governo, che parla di poteri normativi sulla base dello statuto della Regione Lazio, rappresentano entrambi disposizioni costituzionali insufficienti ad affrontare la problematica.

L'articolo 114, infatti, non può ignorare il rapporto che si instaura con la potestà legislativa regionale del Lazio. Inoltre, se si ipotizza una potestà legislativa della città di Roma, si finisce con il toccare la potestà legislativa della Regione Lazio. Mi sembra, dunque, quanto mai necessario individuare un modo, dalla proposta al parere, di carattere più o meno vincolante, attraverso il quale la Regione Lazio si pronunzi sul potere normativo di Roma.

Nell'attuale articolo 114 della Costituzione non vi è alcuna previsione in tal senso, mentre la formula contenuta nel testo presentato dal Governo è totalizzante. Probabilmente - come il

Sindaco ha ripetutamente rilevato -, il testo del Governo dà la sensazione di ritenere la capitale della Repubblica un capoluogo regionale. Bisogna capire se questo è il punto finale o no. Come relatore sul disegno di legge costituzionale n. 2544, ho l'impressione che si sia alla ricerca di una soluzione diversa sia dall'articolo 114 della Costituzione vigente sia dalla proposta del Governo. A mio giudizio, occorre raggiungere tre obiettivi. Innanzi tutto bisogna prevedere tra i poteri speciali della città di Roma anche quelli normativi sia nella forma dei regolamenti in deroga sia in quella più netta del potere legislativo. Occorre fare questo sapendo che non si può agire in contrasto o ignorando la potestà legislativa della Regione Lazio. Su questo punto credo che vada riconosciuto il giusto merito alla proposta del Governo. Occorre però anche capire che tutto il potere normativo di Roma non può far capo che ad una legge della Repubblica, proprio perché ci si sta riferendo alla capitale della Repubblica. Stiamo quindi cercando di individuare una soluzione non di mediazione, ma di sintesi tra il testo originario e quello proposto dal Governo, perché riteniamo entrambi portatori di elementi utili, ma ancora insufficienti e incompleti dal punto di vista ordinamentale. Il problema di quale sarà la sorte della città metropolitana, se il Comune di Roma diventerà tale, oppure se lo diventerà con gli altri Comuni maggiori, o altre diverse ipotesi, sono questioni che tenderei a tenere presenti, ma anche a mettere da parte perché al riguardo, come comprensibile, sono state manifestate opinioni molto differenti, e anche al nostro interno credo che esistano in proposito diversi orientamenti. Il mio timore è che dopo aver discusso per 15 anni su Roma, la Commissione si possa bloccare su un tema del genere non dico per altri 15 anni, ma comunque per un periodo troppo lungo. Ringrazio il sindaco Veltroni per quanto ci ha detto. In particolare, condivido il passaggio del suo intervento nel quale ha sottolineato l'importanza di un rifinanziamento di Roma capitale ed in tal senso mi associo alla sua speranza. Mi sto battendo, insieme al

collega Falomi, per ottenere questo risultato, che ci sta molto a cuore, non perché ci proponiamo di attribuire privilegi a questa città, ma in termini di recupero delle non poche inadempienze che il Paese ha accumulato nei confronti della sua capitale.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, desidero porre quattro questioni che corrispondono ai quattro punti messi in rilievo dal Sindaco di Roma.

La prima riguarda l'aspetto del metodo, che ritengo molto importante. Mi sia consentito sottolinearlo visto che - come il sindaco Veltroni ricorderà - sono uno dei pochi della mia parte politica che ancor prima dell'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione manifestò molte perplessità sull'opportunità di varare quella modifica costituzionale in presenza di un conflitto politico così rilevante come quello che segnò la fase finale di tale riforma, che difendo per le ragioni già dette, ma che presentava problemi di metodo.

Oggi il sindaco di Roma giustamente ci ha ricordato che le riforme costituzionali richiedono un confronto ampio e possibilmente una larga convergenza, sottolineando anche l'opportunità di fermarsi e riflettere.

Ci siamo resi conto che la maggioranza ritiene essenziale arrivare a chiudere in tempi ragionevolmente rapidi la lunga transizione istituzionale italiana. Il sindaco di Roma ritiene che il suo auspicio di una pausa possa tradursi, invece che in un "fermatevi e riflettiamo", in un "senza fermarci riflettiamo", in tal senso facendosi carico, da un lato, dell'esigenza, prospettata dal Governo e dalla maggioranza, di una rapida chiusura della lunga transizione istituzionale in atto e, dall'altro, garantendo un confronto concentrato, tale comunque da consentire di affrontare i problemi nodali e fondamentali? In questa ipotesi, sarebbe a mio avviso necessario un sovrappiù di impegno per conciliare il rispetto di tempi rapidi, che credo con qualche ragione ci vengono proposti,

con l'esigenza che il sindaco di Roma ha evidenziato di un confronto approfondito sulle questioni fondamentali.

Considero quindi giustificato il richiamo alla questione di metodo espresso dal Sindaco di Roma, ma nello stesso tempo credo che sia difficile porre tale questione alla maggioranza senza farsi carico della sua esigenza di pervenire rapidamente ad una conclusione dei lavori, visto che il periodo di transizione costituzionale dura ormai da troppo tempo.

La seconda questione riguarda il merito, e in particolare un aspetto che merita un'attenta riflessione e su cui gradirei qualche ulteriore indicazione. Mi riferisco al rischio che alla fine di questa riforma in senso federale, un obiettivo in linea generale ampiamente condiviso, al di là delle diverse accentuazioni che le vengono attribuite, si smarrisca la particolarità italiana del radicamento fondamentale, anche nella coscienza dei cittadini, dell'autonomia e dell'autogoverno municipale. Il pericolo, nonostante l'ampia condivisione dell'impostazione federalista, è che dalla riforma possano derivare effetti negativi per il governo di prossimità. Sotto questo profilo, il Sindaco di Roma ritiene che sia necessario rivedere le disposizioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione? Per quanto riguarda l'articolo 118, che sembrerebbe ispirato al principio della sussidiarietà, si potrebbe forse dire che dopo l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale con la "sentenza Mezzanotte" vi sia stata una sorta di ridimensionamento dell'idea fondamentale contenuta nell'articolo, in base alla quale si parte dall'autonomia comunale e solo eccezionalmente si può andare oltre. Detto questo, il Sindaco ritiene che vi siano problemi, con riferimento all'articolo 117, per quanto attiene l'attribuzione di poteri normativi in deroga o sotto forma di delegificazione?

La terza questione riguarda propriamente Roma. Non ho ben capito se la proposta del sindaco di Roma sia quella di attenersi ai modelli in cui le capitali sono esterne alla macroripartizione del Paese - mi riferisco, ad esempio, alla città di Berlino, che

costituisce un *Land* a sé – per cui Roma si porrebbe al di fuori della Regione Lazio, salvo trovare con questa punti di coordinamento e di raccordo, oppure se egli proponga una autonomia speciale all'interno di una di queste macroripartizioni, in questo caso la regione Lazio. Da questo punto di vista, quale è l'orientamento del Sindaco di Roma e della città da lui rappresentata?

La quarta questione attiene all'autonomia finanziaria. Mi domando in proposito quali siano i *pro* e i *contra* di una soluzione - in direzione della quale il Sindaco di Roma mi è sembrato orientato - che preveda finanziamenti sotto forma di trasferimenti speciali rispetto a quella di un'ipotesi basata su una speciale autonomia finanziaria. C'è una determinazione in tal senso, oppure il problema può essere valutato anche in termini di attribuzione a Roma di una quota maggiore di partecipazione al gettito dell'IRPEF o dell'IVA proprio in riferimento ai compiti e agli oneri che le derivano dal fatto di essere la capitale del Paese?

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Condivido la valutazione del sindaco di Roma sulla maggiore coerenza logica del testo vigente relativo a Roma capitale rispetto al testo prospettato dalla riforma che rischia, esso sì, di creare una contrapposizione fra la Regione Lazio e quella che potremmo definire “una regione Roma”; infatti, nel momento in cui la identificazione dei poteri, anche normativi, di Roma passasse attraverso leggi della Regione Lazio, rischieremmo di trovarci in presenza di due regioni e perderemmo il senso della specificità di Roma capitale.

Credo invece - da questo punto di vista in storico dissenso con il collega D'Onofrio - che il discorso di Roma capitale debba essere inquadrato in quello delle città metropolitane, sia pure prevedendo forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre città metropolitane, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione. In questo quadro – e mi rivolgo al Sindaco di Roma – mi sembra che il problema del rapporto fra Roma e la

provincia di Roma non possa non porsi. Perché è chiaro che se noi pensiamo a Roma capitale come ad un soggetto istituzionale che si identifica con la città metropolitana - sia pure con alcune peculiarità - e che deve avere una sua specificità (un mantenere in vita, al di là del soggetto Roma città metropolitana, la provincia di Roma), verrebbe a crearsi una sovrapposizione di competenze con la Provincia che probabilmente renderebbe più difficile la possibilità di completare il disegno di Roma città metropolitana nonché l'espletamento dei compiti che a questa città derivano dal suo essere capitale.

La domanda che pongo è la seguente. In un quadro di questo genere, lei ritiene che sia ipotizzabile includere Roma nel quadro delle città metropolitane, sia pure con alcune specificità, e qual è il rapporto che immagina con l'attuale Provincia di Roma?

VITALI (*DS-U*). Sarò molto rapido e non ripeterò le cose già dette che mi convincono.

Sono sempre stato d'accordo sul fatto che Roma dovesse avere un ordinamento speciale. È vero, collega Del Pennino, che anche altre grandi città italiane hanno bisogno di ordinamenti propri, ma è utopico pensare che Roma possa svolgere le funzioni importanti che le competono senza avere un ordinamento che la distingue da altre realtà italiane. Il sindaco ha detto che ci sono due possibilità. Quella che preferisco è che il testo dell'articolo 114 rimanga nel testo attuale; l'altra prevede per Roma un assetto come quello di Berlino. Mi chiedo se tale seconda strada arrivi fino a legittimare la possibilità di fare di Roma una città-regione.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Cercherò di essere breve, tralasciando quanto è già stato detto dai colleghi.

Con riferimento alle funzioni e ai poteri speciali di Roma, il Sindaco ha delineato l'ipotesi di procedere, lasciando invariata la Costituzione, con uno strumento ordinario. Al riguardo, vorrei

capire a quali poteri speciali ci si riferisce e su quali materie e con quali strumenti di semplificazione amministrativa il Sindaco ritiene si debba intervenire maggiormente.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il Sindaco di Roma per l'alto valore sotto il profilo istituzionale della sua esposizione.

Desidero in primo luogo svolgere una brevissima considerazione. Non porrei la questione in termini di Roma città-regione o di un altro modello, visto che il modello organizzativo di funzionamento dello Stato di cui stiamo parlando è quello del federalismo, che vede una serie di soggetti collegati tra loro orizzontalmente. Non credo, dunque, che Roma debba avvicinarsi al modello della Regione o ad altro modello. Occorre piuttosto chiedersi cosa serva a Roma per esercitare la sua funzione di capitale e se a tal fine sia necessario individuare condizioni particolari non giustificabili per altri soggetti già previsti dalla Carta costituzionale.

Con riferimento all'esigenza espressa dal sindaco Veltroni di fermarsi e riflettere, piuttosto che di "riflettere in corsa", la maggioranza ritiene che entro la fine di questa legislatura si debba concludere il percorso delle riforme istituzionali. Per realizzare questo obiettivo occorre anche tenere conto dell'esigenza di adeguare la legislazione: diversamente, non avremmo compiuto il nostro lavoro. Questi sono i tempi necessari. La mia domanda è se il Sindaco ritiene che la riflessione possa essere sviluppata entro questi tempi. Se la risposta è positiva, allora credo che ci sia la possibilità di riflettere tutti insieme, atteso che sono profondamente convinto che le regole del gioco debbano essere scritte insieme, altrimenti verranno scritte male. Questa, almeno, è la mia opinione.

In secondo luogo, vorrei sapere dal sindaco Veltroni se ritiene, nel quadro della riforma costituzionale in esame, che Roma debba far valere il suo specifico ruolo rispetto alla questione della non completa attuazione dell'articolo 119 della nostra Costituzione. E

ancora, se ritiene che al penultimo comma dell'articolo 119, in cui si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive in favore di determinati comuni, sia necessario inserire uno specifico riferimento a Roma capitale o sia sufficiente la dizione “a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

MANZELLA (*DS-U*). Innanzi tutto rilevo che il Sindaco di Roma ci ha fatto presente un inadempimento costituzionale, consistente nella mancata presentazione negli ultimi due anni e mezzo della legge su Roma capitale, prevista dalla Costituzione vigente. Peraltro, tale inadempimento costituzionale va ad aggiungersi all'altro costituito dalla mancata integrazione della Commissione per le questioni regionali.

PRESIDENTE. Per favore, senatore Manzella, non parliamo di inadempimenti, perché la lista sarebbe molto lunga.

MANZELLA (*DS-U*). Lo dico solo per completare il quadro. La seconda questione che pongo è relativa al raffronto posto dal relatore tra il vigente articolo 114 della Costituzione e quello proposto nel disegno di legge costituzionale n. 2544. L'articolo 114 in vigore è coerente con il complesso costituzionale, che affida appunto alla legge della Repubblica la garanzia delle funzioni fondamentali dei Comuni (di tutti i Comuni) e con quanto previsto all'articolo 117, lettera *p*), che prevede la legislazione esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Il testo proposto dal Governo introduce invece un elemento di rottura di questo equilibrio affidando ad una Regione il compito di regolare le funzioni fondamentali del maggiore comune d'Italia. Certo, da un punto di vista tecnico concordo con il sindaco Veltroni sull'insufficienza degli strumenti esistenti, ma da un punto di vista di sistema è “gridante” la contraddizione dell'attuale proposta rispetto a quanto già previsto.

Detto questo, la domanda che intendo porre è la solita: come si intende declinare concretamente la formula, molto generica e fumosa, di città metropolitana con i problemi, le funzioni e il ruolo di Roma?

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, desidero chiedere al Sindaco di Roma se, considerata anche una eventuale riforma del sistema elettorale europeo, ritiene che nel quadro dell'autonomia della città metropolitana debba prevedersi la possibilità che Roma formi una circoscrizione a parte. Questo aspetto riveste per i cittadini dell'Italia centrale una particolare rilevanza, considerato che nei grandi comuni è più facile che in periferia riuscire ad eleggere un deputato europeo. Le chiedo, quindi, se ritiene opportuno che Roma abbia propri rappresentanti distinti da quelli espressione del restante territorio dell'Italia centrale.

PRESIDENTE. Mi sembra - lo dico scherzando, naturalmente - che il senatore Magnalbò intenda "sbarazzarsi" di Roma.

VILLONE (DS-U). Approfitto della presenza del Sindaco di Roma, che ha fatto cenno al fatto che la capitale deve affrontare problemi specifici diversi da quelli di tutte le grandi città, per chiedergli se c'è stato un momento di confronto al riguardo tra i rappresentanti delle grandi città. Vorrei sottolineare che io non identifico le grandi città con le città metropolitane, come previsto dalla legge, ritenendo anzi che il "catalogo" in essa riportato, che comprende città non metropolitane, rappresenti uno dei motivi per cui questa legge non ha mai funzionato. Vi sono stati momenti di riflessione per cercare di definire quali siano e quali problematiche abbiano in comune le grandi città, al fine di procedere anche normativamente al riguardo?

FALOMI (DS-U). Vorrei attirare l'attenzione su una questione

molto importante, su cui in particolare il senatore d'Onofrio ha mostrato di essere molto sensibile (ne stiamo discutendo anche in rapporto alla legge su Roma capitale), cioè sul nodo delle risorse. Purtroppo, Roma soffre di una condizione di sovrapposizione di due discorsi diversi: il suo essere un Comune come gli altri 8.000 Comuni italiani e il suo essere un'area metropolitana. Sotto questo aspetto, le cifre dimostrano una notevole sottostima delle risorse necessarie, tanto che spesso si fa carico alle risorse destinate a Roma capitale e alle sue funzioni di sopperire allo scarso livello dei trasferimenti.

È chiaro che il nodo delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni di capitale del Paese non può essere escluso dal ragionamento che si fa attorno alla riforma di cui si sta discutendo in questa Commissione. Il Sindaco ha indicato una strada che mi convince, però deve essere chiaro che questo è uno dei nodi, altrimenti discutiamo di materie, di poteri e di disegni istituzionali sottovalutando però un elemento determinante.

*VELTRONI.* Devo un ringraziamento non formale a lei, signor Presidente, e all'intera Commissione, perché sia le domande che le considerazioni esposte ritengo siano di grande utilità per gli approfondimenti successivi.

Vorrei per prima cosa chiarire bene il mio pensiero, dal momento che diversi senatori - da Bassanini, a Vizzini, ad altri - hanno affrontato il tema del «fermiamoci», diciamo così. Il fermarsi non è un obiettivo. Il problema da me posto può nascere da due intenzioni diverse: quella di chi, furbescamente, chiede di fermarsi per creare problemi alla maggioranza, e quella di chi, meno furbo ma più realistico, con una visione che sinceramente mi sembra sia ampiamente condivisa, chiede di fermarsi rispetto ad una fretta che in questo caso può davvero essere - lo diceva lei, Presidente - cattiva consigliera.

L'obiettivo, come ha ricordato il senatore Vizzini, è quello di concludere in questa legislatura questa complicata vicenda di

transizione istituzionale del Paese, ma proprio perché stiamo toccando gli anelli fondamentali della *governance* del nostro Paese credo che non si possa procedere sotto la pressione di una accelerazione tale da cancellare la possibilità di un confronto e di una ricerca comune. Ripeto, 35 articoli sono tantissimi e la loro revisione richiede che si immagini, riandando con la memoria al percorso di formazione della nostra Costituzione, un modo e un *iter* di discussione un po' diversi da quelli che stiamo conoscendo. Nel suo ultimo libro Vittorio Foa ricorda un bellissimo momento della storia repubblicana, quello della Costituente, e rammenta la bellezza di un tempo nel quale la mattina ci si confrontava duramente sui contenuti e il pomeriggio si scrivevano insieme le regole della democrazia. Il giorno in cui saremo arrivati a quel punto anche su questo versante avremo fatto il tratto di strada essenziale per la completezza della transizione istituzionale e politica del Paese.

La mia opinione, quindi, è che, nel rispetto dei tempi ricordati, cioè entro il termine di questa legislatura, si debba dare attuazione alle riforme costituzionali, fermandosi però a riflettere politicamente su quali siano le soluzioni più giuste.

Ho l'impressione – questo è il mio punto di vista e quello di una società dinamica come è quella romana - che rischiamo di entrare in un cortocircuito democratico, perché viviamo in una società veloce e abbiamo un rallentamento dei processi di decisione democratica per il sovrapporsi di diversi livelli. Il contrasto tra queste due dinamiche può provocare effetti che possono essere molto pericolosi.

Concordo con il giudizio espresso dal senatore Villone sui principi alquanto discutibili che hanno presieduto alla stesura dell'elenco delle Città metropolitane. I sindaci delle Città metropolitane hanno realizzato un coordinamento che ha prodotto una proposta di assetto istituzionale, che ha visto uniti i sindaci, proposta che prevede sostanzialmente la pienezza dei poteri assunti nell'area metropolitana dall'istituzione comunale. L'area metropolitana

viene definita, secondo tale proposta, attraverso un processo di adesione volontaria dei Comuni alla definizione del soggetto metropolitano.

Con riferimento al tema sul quale i senatori Del Pennino e D'Onofrio hanno espresso le loro opinioni, penso che si potrebbe cominciare da Roma capitale, sperimentando un modello, che obiettivamente è quello con più evidenza necessario, di assunzione di poteri e responsabilità più ampie in riferimento alle dimensioni e ai compiti della capitale stessa. Però, il problema - ci tengo a ripeterlo - non riguarda solo Roma, perché Napoli e Milano - per citare due aree metropolitane - hanno problemi analoghi e hanno diritto, secondo me, ad una disciplina diversa da quella dei piccoli Comuni. Ciò è tanto vero che una città come Milano giustamente si è fatta conferire dal Governo - questo non è ancora successo per Roma ma, a Dio piacendo, succederà - i poteri speciali per il traffico. Credo che i senatori presenti lo sappiano benissimo, ma ricordo comunque che le procedure attuali comportano una serie di difficoltà e di ritardi. Se, tanto per fare un caso concreto, occorre spostare un mercato da via Locchi a Viale Parioli (si tratta di seicento metri), è necessario che la Regione deliberi una variante urbanistica, per la qual cosa possono anche passare due anni. In una società veloce come la nostra, in una città delle dimensioni di Roma, è giusto che siano questi i tempi di decisione? Quindi, la mia opinione è che si possa cominciare con Roma, ma che occorra anche affrontare il problema dell'assetto complessivo delle aree metropolitane.

Ho detto che la mia preferenza è per una legge ordinaria, che il Parlamento potrebbe approvare nei tempi rapidi che sa conoscere di fronte a scadenze di questa rilevanza.

Per rispondere alla domanda del senatore Battisti, cito dal documento da me consegnato al presidente Berlusconi: governo del territorio, valutazione di impatto ambientale, edilizia pubblica e privata, infrastrutture di trasporto, circolazione stradale, promozione dello sviluppo economico, servizi sociali e tutela della

salute, polizia locale; questi sono i campi nei quali crediamo che un assetto normativo che consenta di operare con autonomia attraverso lo strumento della delegificazione potrebbe consentirci di rispondere ai problemi.

Sul tema Roma Regione o no, ho sempre risposto e anche oggi voglio rispondere in termini non definitivi, ritenendo che le definizioni, tanto spesso utilizzate dalla stampa, portino con sé la conseguenza negativa di ossificare le questioni. Roma Regione: non so dare definizioni in proposito, so invece cosa significa dal punto di vista del contenuto. Il contenuto è quello dell'assunzione di poteri che concludano in Roma alcune sfere fondamentali di decisione. Se questo debba avvenire attraverso l'una o l'altra definizione, è problema per me secondario. È chiaro quindi che nel caso della materia urbanistica, per esempio, fermo restando che la Regione può determinare gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi il governo di uno specifico territorio per i suoi legami con le altre realtà territoriali, il Comune deve poter disporre di strumenti di decisione propri.

Quanto all'autonomia finanziaria, cui si riferiva il senatore Bassanini, sono assolutamente favorevole sia ad un aumento dei trasferimenti che ad una maggiore autonomia finanziaria, con l'assunzione delle relative responsabilità alle quali non ci sottraiamo. Ho risposto credo alla domanda del senatore Vitali. Per quanto riguarda la seconda domanda del senatore Vizzini, penso che anche nell'articolo 119 della Costituzione potrebbe essere utile introdurre un'ulteriore specificazione in riferimento al ruolo della capitale.

Credo di aver risposto al senatore Manzella sul tema della Città metropolitana.

In riferimento alla questione posta dal senatore Magnalbò, posso solo assicurare che cercherò di fare in modo che vi sia il minor numero possibile di candidati romani. Da questo punto di vista, comunque, il senatore Magnalbò è naturalmente uno dei nostri migliori alleati per la definizione

dei poteri speciali di Roma.

Mi soffermo infine sull'ultima questione posta dal senatore Falomi. Visto che sono contemporaneamente all'attenzione del Senato della Repubblica sia la legge finanziaria sia il disegno di legge di revisione dell'assetto costituzionale, mi corre l'obbligo di rilevare che non solo Roma ma tutti i comuni italiani, indipendentemente dal loro colore politico, sono, come si suol dire, arrivati veramente alla frutta. Fare i bilanci sarà molto difficile, per qualche comune sarà addirittura impossibile. Non condivido quanto rilevato ieri dall'amico senatore Vegas illustrando un elenco un po' casuale; peraltro, non sono quelli i problemi. Se i comuni devono tagliare il 10 per cento dei loro bilanci non hanno altra possibilità se non quella di intervenire sui servizi. In una città come Roma, se dovessi apportare un taglio di bilancio quale quello annunciato dovrei mettere in causa i trasporti e tanti altri settori che preferisco non citare per evitare di finire inutilmente sui giornali.

Al ministro Tremonti l'altro giorno mi sono permesso di ricordare che si tratta di settori che hanno un impatto sociale molto forte. Poiché in questo momento il nostro Paese ha - lo affermo nell'interesse generale - bisogno di riprendere ossigeno e serenità, dobbiamo innanzi tutto non impedire la capacità dei comuni di investire. Sono gli enti che investono più rapidamente e che producono effetti più dinamici, è perciò necessario aiutarli ad operare in tal senso. Bisogna evitare di tagliare servizi che possono produrre contraccolpi sociali molto forti. Questo problema vale per tutti i comuni.

Come i senatori capiscono, per una città delle dimensioni rappresentate nel grafico che ho consegnato, tutti i problemi sono moltiplicati per otto. Non si pensi - e mi rivolgo ai colleghi della Lega - che vi sia da parte della città (almeno non da parte mia, che non ho mai frequentato questa espressione dello spirito) un atteggiamento di pianto e tanto meno di contrapposizione, che ho

sempre rifiutato. Come ha rilevato il senatore D'Onofrio, quanto più si vuole fare uno Stato federale, tanto più si deve volere una capitale forte. Credo che sia interesse di tutti che le due cose vadano di pari passo. E così è stato nella storia degli assetti istituzionali che conosciamo. Non si fa uno Stato federale senza avere una capitale che sia forte dal punto di vista dei poteri ad essa attribuiti. Naturalmente, i modelli possono essere diversi, ma penso sia interesse comune che la città di Roma, la capitale d'Italia abbia poteri e risorse per poter assolvere le sue funzioni. Vi ringrazio.

**PRESIDENTE.** A nome della Commissione, ringrazio il sindaco Veltroni per gli approfondimenti e per il contributo che ha fornito, di cui senz'altro terremo conto - come potrà constatare - nel seguito dei nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*